

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**

**COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 2273 del 01/08/2013**

**Prot n° 201302959 del 03/06/2013**

**Ditta proponente** FOREST CMI SpA

**Oggetto** Richiesta di convocazione tavolo tecnico per determinazione delle compensazioni ambientali ai sensi dell'art. 1 Co 84, della L. n. 239/04


**Comune dell'intervento** BOMBA **Località** Bomba (CH)

**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

**Tipologia progettuale**

**Presenti (in seconda convocazione)**

<i>Direttore Area Territorio</i>	arch. Sorgi - Presidente
<i>Dirigente Servizio Beni Ambientali</i>	arch. Pisano
<i>Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale</i>	ing. Di Meo
<i>Dirigente Conserv Natura</i>	
<i>Dirigente Attività Estrattive:</i>	
<i>Dirigente Servizio Amministrativo:</i>	
<i>Segr. Gen. Autorità Bacino</i>	dott.ssa Leonardis (delegata)
<i>Direttore ARTA</i>	dott.ssa Di Croce (delegata)
<i>Dirigente Rifiuti:</i>	dott. Gerardini
<i>Dirigente delegato della Provincia.</i>	
<i>Comandante Prov.le CFS - TE</i>	
<i>Comandante Prov.le CFS - AQ</i>	
<i>Comandante Prov.le CFS - CH</i>	dott.ssa Mattei
<i>Comandante Prov.le CFS - PE</i>	
<i>Dirigente Tecnico AT</i>	
<i>Dirigente Tecnico CP:</i>	GC PE ing. Iervese (delegato)




**Relazione istruttoria**

Istruttore dott. Scoccia

Pareri già espressi 1929 del 10.04.2012; 2098 del 23.10.2012; 2139 del 21.02.2013  
Relazione.

In data 03.06.2013 con n.s. prot 2959 la Forest CMI SpA chiede la convocazione di un tavolo tecnico per "determinazione delle compensazioni ambientali ai sensi dell'art. 1, comma 84, della L. n° 239/2004. Precisa, inoltre, che per quanto riguarda il motivo ostativo relativo alla mancata valutazione della quantità di acqua sottratta alle



sorgenti (in quota della Majella) è stato consegnato uno studio redatto dai Proff S. Rusi e M.L. Rainone dell' Ud'A di Chieti, in cui dopo avere analizzato ben 5 ipotesi concludono che i volumi attualmente intrappolati nel reservoir, verranno costantemente rimpiazzati da acque di falda e variano da un minimo di  $1231 \text{ m}^3/\text{g} = 14 \text{ l/s} = 0,014 \text{ m}^3/\text{s}$  per gli ultimi anni di produzione, ad un massimo di  $4016 \text{ m}^3/\text{g} = 46 \text{ l/s} = 0,046 \text{ m}^3/\text{s}$  per gli anni centrali di produzione. Il tutto viene riportato in un grafico a doppie coordinate dove nella ascissa sono riportati gli anni, nell'ordinata SX sono riportati i valori dei volumi di estrazione di gas in  $\text{m}^3/\text{g}$ , e nell'ordinata DX la quantità di  $\text{H}_2\text{O}$  in  $\text{l/g}$ . Infine in base alle ipotesi effettuate affermano: "Sulla base dei dati di produzione noti, lo studio ha evidenziato che la quantità di  $\text{H}_2\text{O}$  necessaria alla compensazione dell'estrazione di fluidi dal reservoir è nettamente inferiore alla approssimazione di misura della portata delle sorgenti che ottimisticamente può essere posta pari al 5%.

Nella parte finale del documento vengono trattati gli effetti sulle sorgenti in quota. I consulenti definiscono le "Sorgenti in quota" come: quelle emergenti a quote topografiche superiori alla falda basale e non in contatto con essa, poste a quote superiori a 470 slm nella parte meridionale della Majella, 410 slm nella parte centrale e 420 nella parte settentrionale.

Effettivamente, dichiarano che è necessario uno studio più approfondito, anche riferito alle cinque ipotesi effettuate. E quindi concludono: "Volendo stimare comunque l'effetto sulle risorse idriche della Majella occorrerà valutare anche il contributo di tutte le strutture presenti intorno al campo di Monte Pallano sia emerse che sepolte e non solo della Majella. Valutando inoltre il modello idrogeologico e idraulico equivalente sarebbe necessario conoscere le caratteristiche idrauliche a 360° attorno al campo e soprattutto il ruolo delle barriere idrauliche naturalmente presenti nel sottosuolo. Tali conoscenze risultano di notevole complessità e il loro rilievo esteso nel tempo" (quindi approfondimento di studi)..

Ricorda ancora che con giudizio n° 2098/2012 il CCR-VIA ha richiesto e poi fatto propri i chiarimenti interpretativi forniti dal Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria -SINA in merito all'applicazione delle Misure MP e MD del PQA (Qui richiede anche un tavolo tecnico di confronto). Cita la L. 239/2004 sul riordino del sistema Energetico in cui "Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche.....hanno il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazioni e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di politica energetica nazionale" nella misura indicata dal successivo Co 84) Art. 1) L.239")

Cita inoltre una serie di sentenze riferite a queste tematiche che si riportano: TAR Marche Sez. I Sentenza n° 363 del 26.05.2011; Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n° 1 del 05.01.2001; TAR Lombardia (Brescia) sentenza n° 398 del 11.03.2011; TAR Lombardia (Brescia) sentenza n° 2324 del 17.06.2010.

In sintesi quindi la Ditta Chiede:

- Istituzione di un tavolo tecnico sulle misure MP e MD del PQA (Interpretazione autentica di chi effettivamente ha redatto il piano quindi il Consiglio Regionale);
- Istituzione di un tavolo tecnico sulle valutazioni ed individuazione delle misure compensative;
- La disponibilità a confrontarsi per valutare ed individuare concettualmente eventuali proposte progettuali migliorative relative all'individuazione di migliori tecniche di intervento a costi sostenibili.


In data 09.07.2013 con n.s. prot 3531 la Ditta richiede di nuovo la convocazione di un incontro in merito ai punti 1 e 2 del giudizio VIA n° 1929/2012.

Riprecisa che il progetto FOREST rientra pienamente nell'ambito dell'applicazione dell'art. 272 del D. Lgs 152/06; Co 1, 2 Impianti in deroga.

- dall'analisi comparata del PQA la Misura MD3 del piano non sia comunque applicabile al progetto "Forest";
- L'interpretazione del servizio competente fatta propria dal CCR-VIA con giudizio n° 3139 del 21.02.2013 non aggiunge elementi di novità o contributi interpretativi ulteriori, costituendo una riscrittura, in termini più pedissequi, della Misura MD3. Esso costituisce un semplice parere e non una interpretazione autentica della misura contenuta nel piano, potendo questa derivare solo dall'organo che tale Piano ha emanato, quindi anche qui rimanda l'interpretazione al Consiglio Regionale.

Allega a quest'ultima lettera uno studio redatto dal Prof. Dott. Nedo Bianconi, che dopo un'approfondimento sulle definizioni di sorgenti riferite alla classificazione eziologica, e un confronto con le normative in materia di altre Regioni quali la Puglia, la Lombardia, la Toscana, L'Emilia-Romagna, regolamenti comunitari e statali e linee giude di ISPRA paragonandoli attraverso una sinassi effettuata un'analisi critica sul giudizio CCR-VIA 2139/2013 e conclude che:

- La misura MD3 del PQA non è applicabile al progetto Forest (art 272 Co 1,2 del D. Lgs 152/06 -impianti in deroga);
- I punti di emissione del progetto Forest CMI SpA, tutti convogliati in camini, sono da classificare come sorgenti puntuali, e come tali esclusi dell'ambito di applicazione della misura MD3.
- Infine il professore fa una precisazione sul PQA: dato che è stato redatto ai sensi del D. Lgs 351/1999 e D. M.



261/2002 i quali sono stati abrogati e sostituiti dal D. Lgs 155/2010 di fatto dovrebbe essere rivisto in questo senso (D. Lgs 155/2010).

### **Osservazioni pervenute**

\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta FOREST CMI SpA per l'intervento avente per oggetto:

Richiesta di convocazione tavolo tecnico per determinazione delle compensazioni ambientali ai sensi dall'art. 1 Co 84, della L. n. 239/04

da realizzarsi nel Comune di BOMBA



### **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Interviene il rappresentante di Legambiente dott. Di Matteo, il quale inizia facendo riferimento al grafico riportato in fig.1 a pag 2 dello Studio redatto dai prof. Rusi e Rainone dove a fronte di un emungimento di gas costante di per un primo periodo di 5 anni (per circa 4000 mc/giorno) e un secondo di circa 3 anni (per circa 3500 mc/giorno), sempre nello stesso grafico si rappresenta un reintegro di acqua su un valore annuale costante che presenta due picchi al settimo e al nono anno.

Il reintegro di acqua calcolato sulla portata delle sorgenti non rappresenta il reale effetto sulle stesse nel periodo di magra e quindi la percentuale di incidenza sull'acquifero dello 0,57%, calcolato in regime medio, a suo avviso va calcolata in regime transitorio, tenendo conto dei regimi di magra al fine di poter valutare i reali effetti nei vari periodi stagionali. Da altro studio citato nella bibliografia dello stesso autore si evidenzia che la sorgente del Verde in periodo estivo raggiunge una portata di 2 mc/sec.

Sottolinea, inoltre, che nello Studio del prof. Funicello del 2008 (pag. 15) nell'analisi delle sezioni Majella-Bomba, sono richiamate considerazioni geologiche e idrogeologiche che in mancanza di conoscenze in dettaglio, influiscono in maniera sostanziale sulle valutazioni espresse.

In merito alla questione della subsidenza, a pag. 14 tab. 7 dello studio del Dott. Marr, si osserva come per la simulazione siano stati adottati valori univoci di parametri elastici delle rocce e, tale assunzione, considerato il contesto di scala, le dimensioni degli strati del modello (tab 8 pag. 15) e la variabilità dei dati forniti (tab 6 pag 13) la ritiene inverosimile.

Il sistema rappresentato a suo giudizio difficilmente può essere descritto da valori univoci di parametri, in quanto, non è possibile effettuare una calibrazione del modello per mancanza di dati reali di subsidenza da mettere a confronto con i dati della simulazione. In tal senso la motivazione di rigetto che si avvale del principio di precauzione trova ulteriore conferma, in quanto non si comprende la robustezza dei risultati ottenuti dal modello.

La dott.ssa Di Croce fa presente che non è pervenuta ad ARTA la documentazione non pubblicata prodotta dalla società a giugno e luglio 2013 e che quindi su di essa non potrà esprimere il proprio parere

Alle ore 18,15 intervengono per la ditta il dott. Di Girolamo e Fraccastoro (della soc. Proger), il dott. Giannalberto Mazzei, in rapp. società, Arcangelo Pecchia (legale) e il prof. Biancani, consulente. La ditta chiede di conoscere la dichiarazione verbalizzata da Legambiente e ARTA Si dà lettura quindi delle dichiarazioni di Legambiente e ARTA come sopra riportate.

La ditta, in riferimento a quanto dichiarato dall'ARTA, riferisce di aver regolarmente inoltrato la documentazione di chiarimento alla segreteria del CCR-VIA e che si tratta di chiarimenti e non di dichiarazioni soggette di pubblicazione

L'arch. Sorgi informa la ditta che in relazione alla richiesta di contraddittorio con il Dirigente del Servizio la dott.ssa Flacco è impossibilitata a partecipare alla riunione odierna in quanto in ferie, come comunicato al sottoscritto con sms e chiede alla ditta se ritiene comunque di voler procedere al contraddittorio.

La ditta vista la convocazione e la presenza degli esperti, ritiene di acconsentire all'audizione.

I rappresentanti della ditta chiedono notizie circa lo stato decisorio sulle tre questioni: subsidenza, acqua e Piano di qualità dell'aria (PQA). A tal riguardo l'arch. Sorgi riferisce che in merito alla subsidenza, la Commissione ancora



non entra nel merito di quanto emerso nell'incontro con il Ministero del 22.05.2013; alla stesa stregua per il problema dell'acqua, mentre sta valutando l'applicabilità delle deroghe, sostenute dalla ditta, di cui all'art. 272 del D.lgs 152/2006.

In riferimento PQA, la società consegna copia della sentenza del TAR Abruzzo 217/2012 chiedendone una valutazione e sostenendo, in linea con la sentenza, l'inapplicabilità del PQA al progetto, ai sensi della L. 239/2004 in quanto progetto di pubblica utilità la cui autorizzazione finale comporterà una variante urbanistica dell'area.

Come seconda considerazione giuridica circa la qualificazione delle emissioni dell'impianto quali "diffuse", la ditta rileva come su tale questione si sia espresso il Servizio SINA, ma che comunque non è una interpretazione autentica. Inoltre il Piano di qualità dell'aria della RA contiene definizioni, mutuata dal DM 261/2002 oggi abrogato dal Dlgs 155/2010, pertanto le attuali definizioni sono quelle previste dall'art. 268 del 152/2006, cui la RA non può discostarsi in quanto normativa nazionale su materia in cui lo Stato ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117 Cost.

In merito al parere del Servizio regionale competente sul PQA l'arch. Sorgi dichiara che lo steso è stato condiviso dal CCR-Via con Giudizio 2039/2013; nel richiamato parere è illustrato il percorso filologico che porta a definire l'applicazione della misura MD3

Interviene per gli aspetti tecnici il prof Biancani, che ha partecipato alla stesura del Piano Regionale Triennale di Tutela Ambientale, che ribadisce che le emissioni sono tutte convogliate a camino e perciò misurabili: per tale motivo non possono essere definite diffuse e pertanto non applicabile la misura MD3. Nessuna regione italiana ha adottato una normativa per la qualità dell'aria con definizioni simili, che di fatto costituiscono una moratoria su tutti i nuovi insediamento produttivi.

Il rappresentante dell'ARTA chiede se nel documento presentato nel 2013 viene chiarito se impunti di emissioni rientrano nell'applicabilità dell'art. 272 del Dlgs 152/2006 commi 1 e 2.

Interviene l'avv. Mazzei il quale chiarisce che la non applicabilità della classificazione di emissione diffusa è argomento ulteriore rispetto a quello dell'applicabilità della deroga di cui all'art. 272 del D.lgs 152/2006. Inoltre chiarisce che mentre la deroga del 272 inciderebbe sui livelli di produzione, e quindi di emissione, la sostenuta non applicabilità della misura è una considerazione più generale, in base alla quale il PQA non sarebbe ostativo al progetto.

Il dott. Scoccia chiede chiarimenti sul calcolo della potenza termica; la ditta chiarisce che ogni tipologia emissiva deve essere qualificata in base alla specifica tipologia di impianto a cui si fa riferimento per la deroga ai sensi dell'art. 272 del Dlgs 152/2006

L'arch. Sorgi ribadisce che in merito all'art. 272, il Comitato si riserva di esaminare le eccezioni di esclusione. In merito al PQA, nonostante le riserve che esprime la ditta sulla non applicabilità, ritiene che il Comitato non può discostarsi dalla sua applicazione, salva diversa interpretazione del Consiglio Regionale o annullamento giudiziale. La società, in merito a quanto dichiarato dall'arch. Sorgi, ribadisce e sollecita un esame dell'applicazione in via generale del PQA ad un progetto, quale quello in oggetto, definito di pubblica utilità e la cui autorizzazione finale comporterà una variante urbanistica dell'area, come da sentenza del Tar Abruzzo n. 234/2011.

Il legale esprime un dubbio sull'interpretazione fornita dal Servizio regionale competente in quanto ci sono altri impianti autorizzati dalla RA negli ultimi anni (questo con disparità di trattamento: per es. quello della soc. Fater a Pescara e soc. Vallecena a Furci (questo autorizzato anche dal CCR-VIA), Sinergie srl a Cepagatti, Ecopetrol a Cepagatti).

Sul tema acqua, la ditta richiama le conclusioni del prof. Rusi e Rainone dalle quali si evince che il volume di fluidi estratti è trascurabile, 10 volte inferiore al limite di approssimazione. Su tale studio le osservazioni di Legambiente sono pervenute solo in data odierna, ma non durante la fase di pubblicazione e pertanto tardive, da non prendere in considerazione. Del resto durante il periodo di pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione.

La società, sulla subsidenza, esprime considerazione di merito e di metodo. Sul metodo si chiede come mai Legambiente è in possesso di documenti senza aver fatto domanda di accesso, pertanto l'osservazione di Legambiente non merita risposta, a loro avviso.

L'arch. Pisano dichiara che, a memoria, non ha conoscenza di richiesta accesso agli atti da parte di Legambiente sul



documento citato dalla ditta.

La società, nel merito della subsidenza, evidenzia come la procedura dura da quattro anni, con due autorizzazioni del Ministero, la previsione di una cabina di regia ed altri strumenti di controllo come emersi nell'incontro con l'ing. Paoliani del 22.05.2013 che ha fornito dichiarazioni circa l'inesistenza di problemi.

Premesso che non c'è interferenza tra diga e impianto, la società rileva che comunque esiste il Piano di sicurezza della diga approvato dalla Prefettura, depositato in atti come richiesto dal Giudizio del CCR-VIA del 23.10.2012. In generale, la ditta evidenzia che, ai sensi del art. 14 quater comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 28 del Dlsg 152/2006, il compito del CCR-VIA è rendere compatibile gli interventi con la sicurezza e l'ambiente, quindi invita il Comitato a dare adeguato peso ad un eventuale quadro prescrittivo e ad eventuali indicazioni di modifiche. La società inoltre chiede di poter mettere in campo misure di compensazione, anche se probabilmente non è questa la sede, ed invita la RA a fornire suggerimenti in merito, nel rispetto della normativa regionale e nazionale.

Fatta salva la valutazione sugli altri aspetti, l'arch. Sorgi informa che come prassi consolidata di questa commissione, i tempi utili per la presentazione delle osservazioni non sono da intendere perentori, ma ordinatori per le attività della commissione stessa; quindi l'intempestiva formulazione dell'osservazione di Legambiente non può essere motivo di rigetto, ma sarà valutata per gli aspetti di carattere ambientale.

L'arch. Sorgi chiede inoltre alla ditta se in riferimento alla precedente nota, se reitera la convocazione di un incontro alla presenza del Dirigente del Servizio competente sulla qualità dell'aria. A tal riguardo la ditta si dichiara disponibile ad un confronto qualora il CCR-VIA sia disponibile a riesaminare il proprio giudizio di febbraio alla luce dei chiarimenti sul PQA depositati.

L'arch. Sorgi richiama gli aspetti interessati dall'integrazione proposta dalla ditta sui quali il Comitato ancora non ha fatto una valutazione conclusiva e quindi chiede alla ditta in riferimento alla fase cd di contraddittorio così come richiesta dall'ordinanza del TAR, come vuole procedere. La ditta, ritenendo di aver risposto agli aspetti sollevati nel giudizio VIA di ottobre 2012, si mette comunque a disposizione nel caso in cui ci siano ulteriori elementi da chiarire a seguito della valutazione effettuata dal comitato, sollecitando comunque una pronta definizione del giudizio, in corso dal 2010

**ESPRIME PARERE****DI RINVIO**

per quanto sopra riportato

I presenti si esprimono all'unanimità.

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

dott.ssa Leonardis (delegata)

dott. Gerardini

dott.ssa Mattei

GC PE ing. Iervese (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

GIANNALBERTO MAZZEI

MATTEO FRACCASTO

DI GIROLANO FRANCESCA

ARCANGELO PECCHIA

ARCANGELO PECCHIA



GIUNTA REGIONALE

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

